



## **AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

## Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

http://www.lslex.com

(Marzo 2021)

Informazione breve: Sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione per perdite di esercizio

## Questioni aperte: Assonime, Massima Notarile e MISE

La <u>legge di Bilancio 2021</u> ha riformulato l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 risultante in bilancio viene "sterilizzata" ai fini della protezione del capitale sociale.

L'articolo citato stabiliva che per tale perdita non si applicassero gli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile, relativi alla riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo del capitale, e gli articoli 2484, e 2545-duodecies c.c., relativi all'obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.



In parole semplici, nessun obbligo di ricapitalizzazione per le perdite che si sono verificate entro il 31.12.2020, nel chiaro intento di favorire le imprese in difficoltà durante il periodo Covid.

L'art. 1, c. 266 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, ha sostituito il citato art. 6, facendo esplicito riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, in luogo del previgente testo normativo che richiamava le sole "fattispecie" verificatesi tra la data di entrata in vigore del decreto e la data del 31.12.2020 (in sostanza, quelle comprese nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020).

La modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021 prevede che, in relazione a tali perdite, i provvedimenti previsti dalle richiamate norme del Codice civile potranno essere **adottati entro il 5° esercizio successivo**.

Sarà quindi l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio, generalmente il bilancio al 31.12.2020, a dover assumere gli opportuni provvedimenti.

Viene inoltre prevista la necessità di separata indicazione in nota integrativa delle perdite interessate dalla norma, con specificazione - in appositi prospetti - della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Nel caso di **perdite superiori ad un terzo** che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del Capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra almeno pari al minimo legale, potrà rinviare tale decisione all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del 5° esercizio successivo (in pratica, l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, che si terrà presumibilmente, salvo eventuali proroghe, entro il 30 aprile 2026).

Concentrandosi sull'ambito applicativo della disposizione in esame, emerge che il tenore letterale della stessa, nella parte in cui fa riferimento alle perdite "emerse" nell'esercizio in corso al 31.12.2020, possa indurre a ritenere comprese nel novero dell'agevolazione le sole perdite dell'esercizio 2020. Tuttavia, tale soluzione, sembrerebbe contraria alla ratio legis.

Sul punto, sono intervenuti, con autorevole e condivisibile interpretazione, sia **Assonime** (circolare 25.02.2021, n. 3) che il **Consiglio Notarile di Milano** (Massima n. 196).

Assonime, rigettando una interpretazione restrittiva della disposizione de qua, ha ribadito la non sostenibilità della tesi secondo cui la sospensione operi limitatamente per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 solo quando esse siano un effetto diretto della crisi da Covid-19. Tale argomentazione, oltre a non essere minimamente sorretta dal dettato letterale della norma, sarebbe anche concettualmente errata essendo effettivamente impossibile riuscire a stabilire la quota parte della perdita riferibile al Covid-19, quando i fenomeni che l'hanno determinata "siano collocati all'interno di una situazione di crisi sistemica come quella recata dal Covid-19, sono tra loro correlati e non possono essere isolati rispetto alla crisi stessa".

A questo quadro si aggiunge la recente massima 196 del notariato di Milano, che aggiorna la precedente 191 sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale per perdite nel periodo dell'emergenza Covid-19. Il Consiglio Notarile, con la Massima menzionata, segnala che per "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall'art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni



di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.

Quindi si tratterebbe delle perdite che emergono dal bilancio 2020 o da situazioni patrimoniali *ad hoc* di data anteriore.

Nessun dubbio in merito alla perdite *post* 2020, che verrebbero assoggettate al regime ordinario solo dopo aver "sterilizzato" quelle del 2020 (oggetto, infatti, di separata indicazione nella nota integrativa).

A queste posizioni si contrappone la risposta del MISE indirizzata alle Camere di Commercio (circolare del 29.01.2021). Le prime 2 tesi tendono ad avvalorare l'interpretazione secondo cui, in chiara sintonia con gli obiettivi perseguiti dal legislatore, la facoltà di differimento dei provvedimenti di copertura o ricapitalizzazione al 5° esercizio successivo si dovrebbe riferire a tutte le perdite esistenti nei bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2020 (o al 30.06.2021 per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Il MISE, invece, avvalorando una interpretazione restrittiva, sembrerebbe escludere dall'ambito applicativo della disposizione le perdite relative ad esercizi antecedenti al 2020 (ad esempio, esercizio 2019) con consequenziale applicazione della stessa alle sole perdite emerse nell'esercizio 2020.

Per quanto riguarda le perdite future, non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 6, ad esse tornerà ad applicarsi il regime ordinario. Dunque, laddove, nell'esercizio successivo a quello in essere al 31 dicembre 2020, si verifichi una nuova perdita di oltre un terzo del capitale, gli amministratori dovranno conformarsi agli obblighi di cui agli artt. 2446, 2482-bis, 2447 e 2482-ter c.c.

Nonostante la nostra interpretazione della normativa si allinei con quella fornita da **Assonime** (circolare **25.02.2021, n. 3**) e dal **Consiglio Notarile di Milano** (**Massima n. 196**), ad ogni modo si raccomanda di ponderare con la dovuta attenzione la decisione di congelare le perdite, indipendentemente dal loro periodo di maturazione. Difatti, la delicatezza del tema in esame imporrebbe di valutare parimenti gli effetti su eventuali responsabilità, anche future, gravanti sull'organo amministrativo.

L'estensione al quinto esercizio successivo della copertura e ripianamento delle perdite rischierebbe di rendere fisiologica una situazione patologica con effetti distorsivi e dannosi sul sistema, che potrebbero andare oltre gli obiettivi di "congiuntura economica" pervasivi della scelta del legislatore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge i migliori saluti.

## LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati